

*Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità*

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 luglio 2015 nel procedimento R 1135/2014-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e, eventualmente, l'interveniente alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 63, paragrafo 1, 64, paragrafo 1, e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ricorso proposto il 7 ottobre 2015 — POA/Commissione**

**(Causa T-584/15)**

(2015/C 406/41)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di accettare il fascicolo contenente la domanda CY/PDO/0005/01243, presentata dalle autorità della Repubblica di Cipro, in quanto essa soddisfa le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1), come disposto dall'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento, e di disporre la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea con il numero 2015/C 246/12;
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione, da parte della Commissione, della conformità della domanda CY/PDO/0005/01243 al regolamento (UE) n. 1151/2012
  - La domanda CY/PDO/0005/01243 non rispetta lo standard CYS 94 (Parti 1 e 2) 1985 concernente la percentuale di latte nel procedimento di fabbricazione «Halloumi».
  - La domanda CY/PDO/0005/01243 viola l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Secondo motivo, vertente sul mancato esame, da parte della Commissione, del rispetto, da parte della domanda CY/PDO/0005/01243, del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012
  - Non è stato concesso un termine ragionevole per esercitare il diritto di ricorso.
  - Le autorità nazionali non hanno esaminato adeguatamente l'obiezione sollevata dalla ricorrente.

---

**Ricorso proposto il 5 ottobre 2015 — Monster Energy/UAMI (GREEN BEANS)**

**(Causa T-585/15)**

(2015/C 406/42)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Marchio controverso interessato:* marchio comunitario denominativo «GREEN BEANS» — Domanda di registrazione n. 11 410 801

*Decisione impugnata:* decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 22 luglio 2015, procedimento R 3002/2014-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- rinviare la causa della ricorrente alla seconda commissione di ricorso ai fini di una decisione sul merito della richiesta di restitutio in integrum della ricorrente in relazione alla decisione della prima commissione di ricorso del 2 dicembre 2013, procedimento R 1530/2013-1;
- condannare l'UAMI alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

**Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 58, 65, paragrafo 5, 75, 81, paragrafo 1 e paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
  - Violazione della regola 65 del regolamento n. 2868/95.
-